



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 28/11/2024 Protocollo N° 0605513 Class:H.300.25.1 Prat. 1 Fasc. Allegati N° 0
Oggetto: Indicazioni tecniche ed operative a seguito del D.L. 69/2024 convertito con Legge 105/2024 denominato Decreto Salva casa, relativamente alla materia sismica.

Alla Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico

Alla U.O. del Genio Civile di Belluno

Alla U.O. del Genio Civile di Padova

Alla U.O. del Genio Civile di Rovigo

Alla U.O. del Genio Civile di Treviso

Alla U.O. del Genio Civile di Venezia

Alla U.O. del Genio Civile di Verona

Alla U.O. del Genio Civile di Vicenza

Alle Amministrazioni Comunali del Veneto
LORO SEDI

E, p.c. All'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici, Demanio

All'Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Alla Direzione Pianificazione Territoriale

Facendo seguito a numerose richieste di ordine operativo pervenute agli uffici regionali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 69/2024 del 29/05/2024 convertito in Legge con n. 105/2024 del 24/07/2024, si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito.

Nella normativa introdotta dal Decreto di cui all'oggetto che integra e modifica il così detto "Testo unico dell'edilizia DPR 380/2001" sono aggiunti all'art. 34 bis i seguenti commi: 2-bis, 3-bis, ed inoltre viene introdotto l'art. 34 ter integranti quanto previsto dagli articoli 93-94 dello stesso DPR 380/01.

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio

Direzione Programmazione, Lavori Pubblici ed Edilizia

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256

Pec: LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici>

Codice Univoco ufficio **XDET8B**





In particolare, il citato comma 3 bis dell'art. 34bis stabilisce che *“Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.*

Si pone pertanto il problema di stabilire le regole operative che le Unità Organizzative del Genio Civile dovranno adottare per l'autorizzazione prevista dal citato comma 3 bis dell'art. 34bis DPR 380/01 nelle istanze aventi per oggetto la sanatoria di difformità edilizie e per le tolleranze costruttive, con riferimento all'ubicazione e alla tipologia delle costruzioni e alle modalità di presentazione.

UBICAZIONE

Per la definizione della zonazione sismica è necessario fare riferimento alla normativa vigente all'epoca della costruzione dell'immobile oggetto di sanatoria.

I riferimenti normativi sono:

- R.D.L. 22 novembre 1937-XVI, n. 2105 “Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti” - “Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche dell'edilizia per le località sismiche della 1° e 2° categoria”.
(Per la definizione dei periodi di classificazione o declassificazione dei Comuni in zona sismica dal 1938 al 1982 si veda l'Allegato 7 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 01-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 262);
- D.M. LL.PP. del 14.05.1982 “Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto” secondo cui sono stati classificati sismici in Veneto ottantasei Comuni con indice di sismicità S=9, corrispondente alla 2° categoria;
- OPCM 3274 seguita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03.12.2003 (tutto il Veneto è stato classificato sismico);
- DGR n. 244 del 09.03.2021 (aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto);

Si ritiene che le Unità Organizzative del Genio Civile debbano esprimersi solo relativamente ad istanze riferite ad immobili che al momento della loro realizzazione, in relazione alla zonizzazione sismica, si trovassero in comuni classificati ad alta sismicità (attuali zone 1 e 2) o definiti “sismici” secondo i riferimenti normativi sopra indicati.

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio

Direzione Programmazione, Lavori Pubblici ed Edilizia

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256

Pec: LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici>

Codice Univoco ufficio XDET8B





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

TIPOLOGIA

Devono essere trasmessi alle Unità Organizzative del Genio Civile le sole pratiche di tolleranze e/o regolarizzazione di difformità che riguardano le parti strutturali dell'edificio;

MODALITA'

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 380 del 2001, comma 1, *"le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, ..., a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività"*. Per tale motivo tutte le comunicazioni nei confronti della Regione dovranno essere effettuate tramite lo sportello unico del comune competente per territorio, ogni altra forma di deposito non potrà essere accettata dagli Uffici del Genio Civile.

Il Comune dovrà specificare alle U.O. del Genio Civile il procedimento di sanatoria, se ricadente nell'art. 36 oppure 36-bis o 34-bis del T.U.E.

Si rimandano ulteriori specifiche di dettaglio, riguardanti ad esempio la documentazione tecnica sull'intervento, a successive note tecniche.

Distinti Saluti.

Direzione Programmazione,
Lavori Pubblici ed Edilizia
Il Direttore
Ing. Marco Dorigo
(firmato digitalmente)

PO Edilizia Sismica e Sportiva. Ing. Giuliano Basso - tel. 041 2792119
Geom. Paolo Dalle Vedove - tel. 041 2792658

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio
Direzione Programmazione, Lavori Pubblici ed Edilizia

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256

Pec: LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici>

Codice Univoco ufficio **XDET8B**

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MARCO DORIGO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

